



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 285/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Mancuso, Mattiani, Raso e Gentile recante: “Modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio)”



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE

La presente proposta di legge prevede l'aggiunta alla legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) dell'art. 22-bis intervenendo limitatamente al periodo di vigenza del piano straordinario previsto dalla legge 157/92, art. 19-ter, che prevede una diversa ripartizione delle entrate e delle somme riscosse secondo le previsioni dell'art. 22 della legge regionale n. 9/96. Le modifiche aggiuntive hanno la funzione di consentire il pagamento delle maggiori somme derivanti dall'aumento dei danni straordinari prodotti dalla fauna selvatica, relativo al periodo di vigenza dell'art. 19-ter della legge 157/92, per la durata corrispondente all'intervento di ripopolamento fino a quando non avrà riportato in una dimensione fisiologica naturale l'equilibrio della fauna. Interventi dettati dalla proliferazione della fauna selvatica e dai conseguenti danni alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico generati, con lo scopo di arginare un problema con cui negli ultimi anni le Regioni hanno dovuto confrontarsi. Certamente la proposta mira ad allineare la legge regionale vigente al mutato quadro ordinamentale su funzioni e competenze delle Regioni, province e Città metropolitane nella materia trattata dalla legge oggetto di modifica. Necessario, inoltre, indicare gli interventi normativi adottati a livello statale, e regionale successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 9/1996: legge regionale 22 giugno 2015 n.14 Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014 n.56; legge regionale 29 giugno 2016 n.14 Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; modifiche della l.157/1992 ad opera dell'art.1, comma 447, L.29 dicembre 2022, n.197. Ed inoltre delle seguenti leggi regionali: 13 settembre 1999, n. 27; 2 maggio 2001, n. 7; 8 luglio 2002, n. 24; 14 luglio 2003, n. 10; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 29 dicembre 2010, n. 34; 16 maggio 2013, n. 24; 30 maggio 2013, n. 26; 2 agosto 2013, n. 38; 16 ottobre 2014, n. 20; 21 dicembre 2018, n. 47; 1 marzo 2022, n. 1; 6 maggio 2022, n. 12. Ed infine del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Descrizione articolato

La proposta si compone di 2 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 del testo aggiunge l'articolo 22-bis alla l.r. 9/1996 che limitatamente al periodo di vigenza del piano straordinario della legge 157/92, prevede una diversa ripartizione delle entrate e delle somme riscosse secondo le previsioni dell'art. 22 della legge 9/96;
- l'art. 2 indica l'invarianza finanziaria della legge.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)"

(Allegato a margine della relazione tecnico-finanziaria art. 39 dello Statuto della Regione Calabria)

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che sono di carattere esclusivamente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale: aggiunge l'articolo 22-bis alla l.r. 9/1996 prevedendo nuove percentuali di ripartizione delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative			0
2	Norma ordinamentale che precisa l'invarianza finanziaria della legge			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	0	0	0	0



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 22-bis)

Dopo l'articolo 22 della l.r. 9/1996 è inserito il seguente:

“Art. 22-bis

(Ripartizione transitoria delle entrate previste dall'articolo 22)

1. Durante il periodo di vigenza del Piano Straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica previsto dall'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la ripartizione delle entrate derivanti dal gettito delle tasse e delle somme riscosse quali proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 22 della presente legge sono utilizzate dalla Regione con la seguente ripartizione e destinazione:

- lettera a), nella misura del 30 per cento;
- lettera b), nella misura del 40 per cento per il finanziamento dei fondi, per gli indennizzi alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e al patrimonio zootecnico, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;
- lettera c), nella misura del 2 per cento;
- lettera d), nella misura dell'8 per cento;
- lettera e), nella misura del 10 per cento;
- lettera f), nella misura del 10 per cento.”

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.